


Financial

AU R O R A

edizione giugno 2002



Bipiemme Vita

La Compagnia di Assicurazione di  **Banca Popolare di Milano**

Il presente modello è stato redatto nel mese di marzo 2002

NOTA INFORMATIVA
(da consegnare al Contraente prima della sottoscrizione della polizza)

L'informativa precontrattuale e in corso di contratto relativa alla tipologia di polizza di seguito descritta è regolata da specifiche disposizioni emanate dall'ISVAP.

La presente nota informativa non è soggetta al preventivo controllo da parte dell'ISVAP.

A - INFORMAZIONI RELATIVE ALLA SOCIETÀ

DENOMINAZIONE SOCIALE, FORMA GIURIDICA E INDIRIZZO

BipiemmeVita S.p.A. è una Società per Azioni con sede legale in Italia, autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con D.M. 17.3.1994 (G.U. n. 68 del 23/03/1994) esteso con provvedimento ISVAP n. 1208 del 07/07/1999 (G.U. n. 164 del 15/07/1999)

L'indirizzo della sede legale è: **Galleria De Cristoforis, 1 – 20122 Milano.**

Bipiemme Vita S.p.A. verrà di seguito definita anche come Società.

B - AVVERTENZE PER IL CONTRAENTE

LEGGERE ATTENTAMENTE TUTTA LA NOTA INFORMATIVA PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA POLIZZA

Ogni contratto della linea "Financial Aurora edizione giugno 2002" qui descritto, è un'assicurazione di tipo unit-linked e viene definito come:

- Assicurazione sulla vita con capitale espresso in quote di fondo di investimento, a termine fisso ed a premio unico (tariffa **25G2**);

Le prestazioni del contratto sono espresse in quote del Fondo Interno (Fondo Financial Aurora edizione giugno 2002) appositamente costituito e quindi l'entità delle somme dovute dalla Società al verificarsi degli eventi previsti dal contratto, è direttamente collegata alle variazioni del valore delle quote del Fondo Interno, le quali a loro volta dipendono dalle oscillazioni di prezzo delle attività finanziarie di cui le quote sono rappresentazione.

Il Contraente quindi assume il rischio connesso all'andamento del valore delle quote del Fondo Interno in funzione del particolare meccanismo di collegamento delle prestazioni al valore di tali quote.

Si rinvia alla successiva sezione C "Informazioni relative al contratto" in cui sono descritte in dettaglio le caratteristiche del prodotto.

Nell'assicurazione qui descritta, in virtù di una opzione concessa da Credit Suisse First Boston International (CSFBI), qualora il controvalore delle quote alla scadenza contrattuale risultasse inferiore al premio inizialmente versato al netto delle spese di sottoscrizione, potrà essere rimborsato un importo minimo pari al premio inizialmente versato al netto delle predette spese, in quanto, in tale ipotesi, Credit Suisse First Boston International provvederà ad integrare il patrimonio del Fondo Interno, in modo da elevare il controvalore delle quote fino a raggiungere l'ammontare sopra descritto.

Si rinvia alla successiva sezione C "Informazioni relative al contratto" in cui sono descritte in dettaglio le caratteristiche delle prestazioni.

Si richiama l'attenzione sul fatto che nel caso in cui Credit Suisse First Boston International non fosse in grado di far fronte agli obblighi assunti, il rischio finanziario ricadrà sul Contraente poiché, in questa ipotesi, Bipiemme Vita S.p.A. non presta in proprio nessuna garanzia.

Si precisa che l'assicurazione qui descritta non comporta rischi di cambio per il Contraente.

Il Contraente deve, con particolare attenzione, valutare le conseguenze generalmente negative che comporta l'interruzione di un contratto in corso, anche se con contestuale stipulazione di un altro contratto presso la stessa o presso un'altra Società in quanto il valore di riscatto potrebbe risultare inferiore all'importo di premio versato.

Al riguardo si raccomanda di leggere attentamente quanto di seguito riportato nella già citata sezione C "Informazioni relative al contratto".

C - INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO

1 - PRESTAZIONI DEL CONTRATTO

(A) In caso di vita dell'Assicurato verrà liquidato:

- ✓ a) alla scadenza del contratto, ai Beneficiari designati, un capitale pari al numero delle quote acquisite moltiplicato per il valore unitario della quota; tale capitale è definibile anche come controvalore delle quote.

In caso di vita dell'Assicurato alla scadenza del contratto, il controvalore delle quote si determina in base al valore unitario della quota del giorno di scadenza del contratto.

Di norma i rischi connessi alla sottoscrizione di un contratto in quote di fondi sono legati alle oscillazioni delle quotazioni degli attivi finanziari presenti nel patrimonio del fondo di riferimento.

Nell'assicurazione qui descritta, in virtù di una opzione concessa da Credit Suisse First Boston International (CSFBI), qualora il controvalore delle quote alla scadenza contrattuale risultasse inferiore al premio inizialmente versato al netto delle spese di sottoscrizione, potrà essere rimborsato un importo minimo pari al premio inizialmente versato al netto delle predette spese, in quanto, in tale ipotesi, Credit Suisse First Boston International provvederà ad integrare il patrimonio del Fondo Interno, in modo da elevare il controvalore delle quote fino a raggiungere l'ammontare sopra descritto.

In caso di vita dell'Assicurato alla scadenza del contratto i Beneficiari della prestazione saranno quelli indicati in polizza per tale ipotesi.

- ✓ b) ad ogni ricorrenza annuale ad eccezione della data di scadenza della polizza una cedola (dividendo) proporzionale all'entità di premio investito. L'importo del dividendo annuale verrà determinato in funzione della seguente formula di calcolo:

$$d = 100\% \times [\text{MIN} (5\%, \text{MAX} (0\%, \text{NAV}\%_{\text{FUND T}} - \text{MAX} (\text{NAV}\%_{\text{FUND T-1}}, \text{Bond Floor} + 25\%, 100\%)))]$$

$\text{NAV}\%_{\text{FUND T}}$ indica il valore percentuale del patrimonio del Fondo Financial Aurora, edizione giugno 2002 al tempo T.

$\text{NAV}\%_{\text{FUND T-1}}$ indica il valore percentuale del patrimonio del Fondo Financial Aurora, edizione giugno 2002 al tempo T - 1.

Il Bond Floor: è il prezzo espresso in percentuale di una obbligazione denominata in euro che paghi una cedola pari all'1,55% annuo e abbia un rimborso pari al proprio valore nominale in corrispondenza del quinto giorno lavorativo antecedente la data di scadenza. Il Bond Floor si determina utilizzando i tassi swap prevalenti pubblicati sui mercati telematici di diffusione generale.

Beneficiario del dividendo sopra descritto si intende sin da ora il Contraente della polizza.

Tuttavia il dividendo, calcolato come sopra, non verrà corrisposto qualora risultasse inferiore all'1% del premio investito.

Solo ed unicamente alla data del 25 giugno 2007, quinta ricorrenza annuale, potrà essere corrisposta una cedola, proporzionale al premio investito, calcolata senza tenere conto di quanto sopra illustrato ossia, potrà essere corrisposto quale dividendo, l'intero importo calcolato in funzione della formula di calcolo sotto riportata:

$$d_s = \text{NAV}\%_{\text{FUND T}} - 125\%$$

Tuttavia, anche in questo caso, il dividendo non verrà corrisposto qualora risultasse inferiore all'1% del premio investito.

Il pagamento del dividendo comporta una riduzione in eguale misura del patrimonio netto del Fondo Interno.

(B) In caso di morte dell'Assicurato prima della scadenza contrattuale, verrà liquidato:

- ✓ a) alla scadenza contrattuale, ai Beneficiari designati, un capitale equivalente al controvalore delle quote acquisite moltiplicato per il valore unitario della quota. Tale capitale verrà maggiorato di un importo pari all'1% (uno per cento) dell'importo del premio netto versato qualora l'Assicurato al momento del decesso non avesse superato il sessantacinquesimo anno di età, mentre la maggiorazione sarà pari allo 0,75% (zero virgola settantacinque per cento) se l'Assicurato al momento del decesso avesse superato il sessantacinquesimo anno di età.

Premesso che l'età massima dell'Assicurato all'ingresso non può essere superiore a 70 anni e che comunque la Società si riserva la facoltà di accettare il rischio a suo insindacabile giudizio, il rischio di morte è coperto qualunque possa esserne la causa, senza limiti territoriali e senza tener conto dei

cambiamenti di professione dell'Assicurato ad eccezione di quanto previsto nell'articolo "Limitazioni ed esclusioni" delle Condizioni Contrattuali.

Anche in questa ipotesi vige, **alla scadenza contrattuale** una opzione concessa da Credit Suisse First Boston International (CSFBI), in base alla quale, qualora il controvalore delle quote alla scadenza contrattuale risultasse inferiore al premio inizialmente versato al netto delle spese di sottoscrizione, potrà essere rimborsato un importo minimo pari al premio inizialmente versato al netto delle predette spese, in quanto, in tale ipotesi, Credit Suisse First Boston International provvederà ad integrare il patrimonio del Fondo Interno, in modo da elevare il controvalore delle quote fino a raggiungere l'ammontare sopra descritto.

In caso di morte dell'Assicurato prima della scadenza del contratto è consentito, ai Beneficiari per tale ipotesi, interrompere anticipatamente il contratto stesso, esercitando il **diritto di riscatto** nei termini e con le modalità di seguito illustrate. In questo caso il controvalore delle quote si determina in base al valore unitario della quota del primo giorno di riferimento utile successivo al ricevimento, da parte della Società, della documentazione prevista dalle Condizioni Contrattuali per questa ipotesi.

- ✓ **b) ad ogni ricorrenza annuale ad eccezione della data di scadenza della polizza** una cedola (dividendo) il cui importo sarà proporzionale all'entità di premio investito. L'importo del dividendo annuale verrà determinato in funzione della seguente formula di calcolo:

$$d = 100\% \times [\text{MIN} (5\%, \text{MAX} (0\%, \text{NAV}\%_{\text{FUND T}} - \text{MAX} (\text{NAV}\%_{\text{FUND T-1}}, \text{Bond Floor} + 25\%, 100\%)))]$$

NAV%_{FUND T} indica il valore percentuale del patrimonio del Fondo Financial Aurora, edizione giugno 2002 al tempo T.

NAV%_{FUND T-1} indica il valore percentuale del patrimonio del Fondo Financial Aurora, edizione giugno 2002 al tempo T - 1.

Il Bond Floor: è il prezzo espresso in percentuale di una obbligazione denominata in euro che paghi una cedola pari all'1,55% annuo e abbia un rimborso pari al proprio valore nominale in corrispondenza del quinto giorno lavorativo antecedente la data di scadenza. Il Bond Floor si determina utilizzando i tassi swap prevalenti pubblicati sui mercati telematici di diffusione generale.

Tuttavia il dividendo, calcolato come sopra, non verrà corrisposto qualora risultasse inferiore all'1% del premio investito.

Solo ed unicamente alla data del 25 giugno 2007, quinta ricorrenza annuale, potrà essere corrisposta una cedola, proporzionale al premio investito, calcolata senza tenere conto di quanto sopra illustrato ossia, potrà essere corrisposto quale dividendo, l'intero importo calcolato in funzione della formula di calcolo sotto riportata:

$$d_s = \text{NAV}\%_{\text{FUND T}} - 125\%$$

Tuttavia, anche in questo caso, il dividendo non verrà corrisposto qualora risultasse inferiore all'1% del premio investito.

Il pagamento del dividendo comporta una riduzione in eguale misura del patrimonio netto del Fondo Interno. Il Beneficiario del dividendo sopra descritto si intende sin da ora il Beneficiario per il caso morte che dovrà fornire alla Società tutte le indicazioni necessarie affinché la Società stessa possa provvedere alla liquidazione del relativo importo.

Il pagamento dei dividendi avverrà fino a quando il contratto non venga riscattato dal Beneficiario per il caso di morte in quanto con il riscatto la polizza si estingue definitivamente.

A titolo meramente esemplificativo si indica qui di seguito un esempio di prestazione:

Premio lordo corrisposto	Premio netto	Prestazione
€ 5.050,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00

Si richiama l'attenzione sul fatto che nel caso in cui Credit Suisse First Boston International non fosse in grado di far fronte agli obblighi assunti, il rischio finanziario ricadrà sul Contraente poiché, in questa ipotesi, Bipiemme Vita S.p.A. non presta in proprio nessuna garanzia.

Il valore unitario della quota verrà pubblicato giornalmente sul quotidiano M. F. Tale valore è già al netto di qualsiasi onere a carico del Fondo Interno.

1.1 - DIVIDENDO O CEDOLA ANNUALE

Al verificarsi di determinate condizioni, ad ogni ricorrenza annuale eccetto la data di scadenza della polizza, potrà essere liquidato un dividendo proporzionale al premio investito.

Tale dividendo non potrà mai essere superiore al 5% del premio investito e non verrà corrisposto qualora il suo importo risultasse inferiore all'1% di detto premio.

Il valore della cedola è funzione della differenza tra il valore del patrimonio del Fondo Interno (NAV) alla data di calcolo, e il maggiore tra le seguenti variabili: il NAV alla ricorrenza annuale precedente, oppure il Bond Floor più 25% oppure ancora il premio investito. L'esatta formula di calcolo del dividendo è quella indicata sotto alle lettere b) del paragrafo 1.

Il Bond Floor si può definire come il prezzo espresso in percentuale di un titolo denominato in euro che paghi una cedola pari all'1,55% annuo e abbia un rimborso pari al proprio valore nominale in corrispondenza del quinto giorno lavorativo antecedente la data di scadenza. Il Bond Floor si determina utilizzando i tassi swap prevalenti, pubblicati sui mercati telematici di diffusione generale.

Solo ed unicamente alla data del 25 giugno 2007, quinta ricorrenza annuale, potrà essere corrisposta una cedola, proporzionale al premio investito, calcolata senza tenere conto di quanto sopra illustrato, ossia potrà essere corrisposto quale dividendo, l'intero importo che si determinasse sottraendo al valore del NAV alla quinta ricorrenza annuale, un importo pari al 125% del valore del NAV alla data di effetto del contratto.

Tuttavia anche in questo caso il dividendo non verrà corrisposto qualora risultasse inferiore all'1% del premio investito.

In questa ipotesi, a titolo puramente esemplificativo, ponendo pari a 96 (novantasei) il valore del NAV del Fondo Financial Aurora edizione giugno 2002 alla data di effetto del contratto, se il valore del NAV alla quinta ricorrenza annuale avesse raggiunto il valore di 144 (centoquarantaquattro) verrebbe corrisposta una cedola pari al 25% (venticinque per cento) del premio inizialmente investito. Il premio investito è definito al seguente punto 2.3.

1.2 - INFORMAZIONI RELATIVE AL FONDO INTERNO "FINANCIAL AURORA EDIZIONE GIUGNO 2002"

Per tutti i contratti di assicurazione sulla vita della linea Financial Aurora edizione giugno 2002, le cui prestazioni sono espresse in quote, la Società ha istituito un Fondo di gestione di valori mobiliari secondo le modalità descritte nel Regolamento del Fondo Interno.

Tale fondo viene denominato: Fondo Financial Aurora edizione giugno 2002 e di seguito viene anche definito come Fondo Interno o più semplicemente Fondo.

1.2.1 - COMPOSIZIONE DEL FONDO

La composizione del Fondo Financial Aurora edizione giugno 2002 è prevalentemente orientata verso fondi azionari (comunque mai superiori al 85% del totale dell'attivo).

L'investimento si propone di conseguire, nel lungo termine, una crescita del capitale conferito a fronte delle maggiori oscillazioni delle quotazioni dei titoli azionari. È una linea indicata per gli investitori che intendano costruirsi un patrimonio futuro beneficiando delle opportunità di crescita offerte nel lungo periodo dai mercati azionari.

1.2.2 - PATRIMONIO DEL FONDO

Il patrimonio del Fondo Financial Aurora edizione giugno 2002 è, a tutti gli effetti, distinto dal patrimonio della Società nonché da ogni altro Fondo gestito dalla stessa.

Il patrimonio netto è costituito dalle attività finanziarie in cui il Fondo ha investito, dedotti gli oneri e le spese descritti nel **Regolamento del Fondo Interno**.

Tale patrimonio netto è suddiviso in quote tutte di identico valore ed il valore unitario della quota si determina dividendo il patrimonio netto sopra descritto per il numero di quote in circolazione nello stesso giorno.

Di seguito si riporta la tabella con la composizione **iniziale indicativa** del portafoglio che il Fondo Financial Aurora edizione giugno 2002 ha investito in fondi.

Tipologia di investimento	Portafoglio di Riferimento iniziale	Peso
<i>Investimenti di tipo azionario</i>	Bipiemme Americhe	23,0 %
	Bipiemme Europa	23,0 %
	Bipiemme Italia	6,2 %
	Bipiemme Pacifico	8,3 %
	Bipiemme Finanza	0,0 %
	Bipiemme Globale	5,0 %
	Bipiemme Internazionale	4,5 %
	Bipiemme Benessere	0,0 %
	Bipiemme Innovazione	0,0 %
	Bipiemme Risorse Di Base	0,0 %
<i>Investimenti di tipo obbligazionario e monetario</i>	Bipiemme Government Bond Europe	10,0 %
	Bipiemme Monetario	7,5 %
	Bipiemme Pianeta	7,5 %
	Bipiemme Corporate Bond Europe	5,0 %
Totale		100%

Tale composizione potrà essere successivamente modificata. Infatti il gestore può, oltre che variare i pesi di ciascuno dei fondi comuni di investimento sopra evidenziati, anche utilizzare titoli o fondi comuni di investimento diversi da quelli sopra elencati.

Inoltre il portafoglio del Fondo Interno, a fini prudenziali, può essere successivamente parzialmente o totalmente investito in liquidità, obbligazioni e titoli zero coupon. Esiste un meccanismo non discrezionale di allocazione dei proventi delle obbligazioni nel Portafoglio di Riferimento e/o in titoli zero coupon, che è funzione dell'andamento del Net Asset Value del portafoglio di fondi e dell'andamento del Bond Floor. A seconda del valore di tali variabili, l'allocazione in titoli zero coupon può aumentare a scapito del Portafoglio di Riferimento e viceversa. È possibile che a causa di condizioni particolari di mercato e di un non buon andamento del Portafoglio di Fondi, tutta l'allocazione venga effettuata in obbligazioni zero coupon fino alla scadenza dell'investimento.

I crediti di imposta maturati nel Fondo interno vengono trattenuti dalla Società.

1.2.3 - ONERI A CARICO DEL FONDO INTERNO

Sono a carico del Fondo Interno le commissioni di gestione e le spese di amministrazione e custodia delle attività del Fondo, di pubblicazione del valore delle quote, nonché quelle sostenute per l'attività svolta dalla società di revisione in relazione al giudizio sul rendiconto del Fondo. Detti oneri sono descritti nel dettaglio nel "Regolamento del Fondo Interno".

2. MODALITÀ DI PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO

2.1 - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO

Il contratto è concluso nel momento in cui la polizza è stata sottoscritta dal Contraente e dalla Società e sia stato corrisposto il relativo premio.

L'assicurazione produce effetti dalle ore 24 del giorno in cui sia stata pagata la rata di premio convenuta. qualora il contratto preveda una data di effetto posteriore, rispetto a quella in cui venga espletata la suddetta formalità, l'assicurazione entra in vigore alla data stessa.

2.2 - IL PREMIO LORDO ED IL PREMIO NETTO

A fronte delle prestazioni previste dal contratto è dovuto un **premio unico (premio lordo)**, il cui importo minimo è pari a € 5.000,00 (cinquemila) a cui debbono essere aggiunte le spese di sottoscrizione di € 50,00 (cinquanta). Tale premio minimo è incrementabile di € 500,00 (cinquecento) o suoi multipli, le spese di sottoscrizione sono invece in misura fissa.

Il **premio netto** è pari al premio lordo corrisposto al netto delle spese di sottoscrizione di € 50,00 (cinquanta) descritte in precedenza.

Per tutte le polizze della linea Financial Aurora edizione giugno 2002 non è possibile effettuare versamenti aggiuntivi durante il corso del contratto.

2.3 - IL PREMIO INVESTITO

Il premio investito, che determina il numero di quote assicurate, si ottiene riducendo il premio unico lordo corrisposto delle componenti che seguono:

- ✓ le **spese di sottoscrizione** pari a € 50,00;
- ✓ i **caricamenti** che sono la parte del premio trattenuta dalla Società per far fronte ai costi relativi all'acquisizione, alla gestione del contratto ed alla copertura caso morte. Per la linea Financial Aurora edizione giugno 2002 i caricamenti sono pari al 4% del premio unico versato al netto delle spese di sottoscrizione.

A titolo meramente esemplificativo si indica qui di seguito un esempio di calcolo del premio investito:

Premio lordo corrisposto	Premio netto	Premio investito
€ 5.050,00	€ 5.000,00	€ 4.800,00

2.4 - MODALITÀ DI PAGAMENTO DEL PREMIO

Il pagamento del premio avverrà attraverso l'addebito del relativo importo sul conto corrente bancario o sul libretto nominativo di risparmio che il Contraente intrattiene con B.P.M. - Banca Popolare di Milano S. C. a R. L. o sue controllate e partecipate.

Nel caso in cui il Contraente concludesse il proprio rapporto con i citati Istituti di Credito, ha comunque il diritto a proseguire il contratto assicurativo.

2.5 - DETERMINAZIONE DEL NUMERO DELLE QUOTE ACQUISITE

Il premio versato al netto delle spese di sottoscrizione e dei caricamenti, già in precedenza definito quale premio investito, diviso per il valore unitario della quota del Fondo Interno di seguito descritto, determina il numero di quote acquisite.

Per valore unitario della quota si intende il rapporto tra il patrimonio del Fondo, al netto delle commissioni di gestione e delle spese descritte nel Regolamento del Fondo, ed il numero delle quote del Fondo in circolazione nello stesso giorno.

Alla data del 25/06/2002 si conviene sin da ora che il valore unitario della quota sia pari ed € 5,00 (cinque).

A titolo meramente esemplificativo si indica qui di seguito un esempio di calcolo del premio netto investito e del numero di quote inizialmente acquisite alla data del 25/06/2002:

<i>Premio lordo corrisposto</i>	<i>Premio investito</i>	<i>Numero di quote acquisite</i>
€ 5.050,00	€ 4.800,00	960

2.6 - IL GIORNO DI RIFERIMENTO DELLA VALORIZZAZIONE DELLE QUOTE

Le operazioni connesse ai contratti qui descritti vengono effettuate in un giorno predeterminato definito quale giorno di riferimento. Nel corso del rapporto contrattuale il giorno di riferimento ovvero il giorno di valorizzazione delle quote cade ogni mercoledì.

Nel caso in cui il giorno di riferimento fosse un giorno non lavorativo la valorizzazione verrà effettuata il primo giorno di borsa aperta successivo.

Pertanto, per ogni operazione effettuata nel corso del rapporto contrattuale a seguito dell'esercizio delle facoltà concesse al Contraente quali, il riscatto o il recesso in caso di ripensamento, ai fini della determinazione del valore delle prestazioni assicurate (in caso di vita o decesso dell'Assicurato), occorre fare riferimento a tale giorno di valorizzazione.

Il valore della quota sarà pubblicato giornalmente su quotidiani a diffusione nazionale. Tale valore è già al netto degli oneri descritti nell'allegato Regolamento del Fondo Interno.

3. - OPZIONI ALLA SCADENZA DEL CONTRATTO

Il Contraente, alla data di scadenza del contratto e in caso di vita dell'Assicurato, in luogo della corresponsione della prestazione di capitale, ha la possibilità di scegliere una delle seguenti forme:

- ✓ una rendita annua vitalizia rivalutabile pagabile vita natural durante dell'Assicurato;
- ✓ una rendita annua rivalutabile pagabile in modo certo nei primi 5 o 10 anni, e successivamente vitalizia;
- ✓ una rendita annua vitalizia rivalutabile su due teste, quella dell'Assicurato e quella di altra persona designata, reversibile totalmente o parzialmente sulla testa superstite.

Il Contraente può anche scegliere di convertire in una delle suddette rendite solamente parte del capitale liquidabile al termine della durata contrattuale, optando per la immediata corresponsione ai Beneficiari designati della quota di capitale non convertita.

I coefficienti di conversione e le condizioni che regolano le prestazioni di opzione alla scadenza del contratto saranno quelli in vigore alla data di conversione.

Tali richieste devono essere inoltrate alla Società almeno tre mesi prima della data di scadenza del contratto.

4. - COSTI GRAVANTI SUL CONTRATTO

Oltre ai costi gravanti direttamente sul contratto e chiaramente specificati nella presente nota informativa al paragrafo "Il premio investito" indirettamente su questo contratto gravano anche i costi a carico del Fondo interno esplicitati nel dettaglio nel Regolamento del Fondo Interno all'articolo 8.

Si sottolinea altresì che parte di tale importo viene utilizzato dalla Società per la copertura caso morte.

5. - DURATA DEL CONTRATTO

Per durata del contratto si intende l'arco di tempo che intercorre fra la data di decorrenza e quella di scadenza del contratto, durante il quale sono operanti le garanzie assicurative.

La data di decorrenza è fissata per il 25/06/2002, la durata del contratto è pari a dieci anni, la scadenza viene fissata al 25/06/2012.

6. - MODALITÀ DI ESERCIZIO DEL DIRITTO DI RISCATTO

Il Contraente, decorso almeno un anno dalla conclusione del contratto, può chiedere la liquidazione delle prestazioni maturate esercitando il diritto di riscatto.

Il Contraente che intenda riscattare deve inviare una richiesta scritta mediante lettera raccomandata indirizzata alla Direzione Generale della Società.

Il valore di riscatto sarà pari al controvalore delle quote, determinato come precedentemente descritto, diminuito dello 0,7% (zero virgola sette per cento) per il numero di anni o frazioni di anno intercorrenti tra la data di richiesta di riscatto e quella di scadenza della polizza.

Per tutte le richieste di riscatto pervenute alla Società entro la giornata di giovedì, il controvalore delle quote verrà calcolato utilizzando il valore unitario della quota del primo giorno di riferimento utile successivo a detto giovedì.

Trascorso almeno un anno dalla data di conclusione del contratto analoga facoltà è concessa al Beneficiario in caso di morte dell'Assicurato durante il periodo contrattuale. In tale ipotesi la prestazione liquidata per riscatto sarà maggiorata dell'importo previsto per il caso di morte ridotto come sopra indicato.

In entrambe queste ipotesi il contratto si risolve e si estingue definitivamente.

I contratti della linea Financial Aurora edizione giugno 2002 non sono riscattabili parzialmente ma solo per il loro intero ammontare.

Verificatasi la risoluzione del contratto, la Società esegue il pagamento entro 30 giorni dal primo giorno di riferimento utilizzabile per il calcolo della prestazione da liquidarsi, previo il ricevimento della documentazione indicata nell'articolo delle Condizioni Contrattuali "Pagamento delle prestazioni". Decorso tale termine sono dovuti gli interessi moratori pari al saggio legale di interesse in vigore a quel momento, a partire dal termine stesso, a favore dei Beneficiari.

Ogni pagamento viene effettuato presso la Sede o la competente Agenzia della Società ovvero mediante bonifico sul conto corrente bancario degli aventi diritto.

Il contratto, in caso di riscatto anticipato, non prevede alcuna garanzia di rendimento minimo o restituzione del capitale investito. Pertanto il capitale riscattabile potrebbe essere inferiore alla somma dei premi pagati. E' quindi opportuno che il Contraente richieda, prima di esercitare il diritto di riscatto, l'importo maturato con l'investimento.

7. - MODALITÀ DI ESERCIZIO DELLA FACOLTÀ DI REVOCA DELLA PROPOSTA

Nella fase che precede la conclusione del contratto, il proponente ha sempre la facoltà di revocare la proposta di assicurazione, dandone comunicazione alla Direzione Generale della Società con lettera raccomandata contenente gli elementi identificativi del contratto stesso.

La Società è tenuta al rimborso delle somme eventualmente pagate dal contraente entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, con diritto a trattenere le eventuali spese quantificate nella proposta e nel contratto.

8. - MODALITÀ DI ESERCIZIO DEL DIRITTO DI RECESSO

Il Contraente ha diritto di recedere dal contratto entro 30 giorni dal momento in cui il contratto è concluso, dandone comunicazione alla Direzione Generale della Società con lettera raccomandata contenente gli elementi identificativi del contratto stesso.

La conclusione del contratto si considera avvenuta il giorno in cui la polizza è stata sottoscritta dal Contraente e dalla Società ed è stato corrisposto il relativo premio.

Il recesso ha l'effetto di liberare entrambe le Parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto a decorrere dalle ore 24 del giorno di ricezione della comunicazione di recesso quale risulta dal timbro postale.

Entro 30 giorni dal ricevimento della citata comunicazione di recesso la Società rimborserà al Contraente, previa consegna dell'originale di polizza e delle eventuali appendici il controvalore in euro delle quote acquisite

Per tutte le richieste di recesso pervenute alla Società entro la giornata di giovedì, il controvalore delle quote verrà calcolato utilizzando il valore unitario della quota del primo giorno di riferimento utile successivo a detto giovedì.

Dall'importo determinato come sopra, la Società ha il diritto di trattenere le spese di sottoscrizione pari a € 50,00 (cinquanta).

9. - DOCUMENTAZIONE DA CONSEGNARE ALL'IMPRESA PER LA LIQUIDAZIONE DELLA PRESTAZIONI

Per tutti i pagamenti della Società devono essere preventivamente consegnati alla stessa i documenti necessari a verificare l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento e ad individuare gli aventi diritto, ovvero debbono essere consegnati:

- ✓ originale di polizza;
- ✓ eventuali appendici al contratto;
- ✓ copia del documento d'identità e codice fiscale dei Beneficiari.

Per i pagamenti conseguenti al decesso dell'Assicurato debbono inoltre essere consegnati:

- ✓ il certificato di morte;
- ✓ nel caso in cui l'Assicurato ed il Contraente siano la medesima persona, l'atto notorio dal quale risulti se l'Assicurato deceduto abbia o meno lasciato testamento. Qualora si riscontri l'esistenza di un testamento deve essere fornita alla Società copia autenticata del testamento stesso;
- ✓ copia del documento di identità e codice fiscale dei Beneficiari;
- ✓ eventuale decreto del Giudice Tutelare per Beneficiari minori.

Verificatasi la risoluzione del contratto, la Società esegue il pagamento entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione. Decorso tale termine sono dovuti gli interessi moratori pari al saggio legale di interesse in vigore a quel momento, a partire dal termine stesso, a favore dei Beneficiari.

Ogni pagamento viene effettuato presso la Sede o la competente Agenzia della Società ovvero mediante bonifico sul conto corrente bancario degli aventi diritto.

10. - INDICAZIONI GENERALI RELATIVE AL REGIME FISCALE (ALLA DATA DI REDAZIONE DELLA PRESENTE NOTA)

Detrazione fiscale dei premi e loro deducibilità

Il presente contratto **non consente** né la detraibilità né la deducibilità fiscale dei premi versati.

Tassazione delle somme assicurate

Le somme corrisposte in dipendenza di questa tipologia di contratti di assicurazione sulla vita sono:

- ✓ esenti dall'IRPEF;
- ✓ esenti dall'imposta sulle successioni, se corrisposte in caso di morte dell'Assicurato.

La differenza tra la prestazione maturata e la sommatoria dei premi pagati sarà in ogni caso tassata al 12,5%, ad eccezione della parte di prestazione eventualmente liquidata per il caso di morte che ne è esente.

11. - LEGISLAZIONE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

Al contratto si applica la Legge italiana. In caso di controversie fra le parti il foro competente è quello di residenza o di domicilio del Contraente.

12. - REGOLE RELATIVE ALL'ESAME DEI RECLAMI

Il Contraente che non si ritenga pienamente soddisfatto del servizio ricevuto, può esporre le sue ragioni alla Direzione Generale della Società che è, in ogni caso, a disposizione per fornire tutti i chiarimenti utili.

È comunque facoltà del Contraente presentare reclamo all'ISVAP (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo) con sede in Roma 00187 - Via del Quirinale 21, quale organo a ciò preposto.

13. - LINGUA UTILIZZABILE

Il contratto viene redatto in lingua italiana; le parti possono tuttavia pattuire una diversa lingua di redazione ed in tal caso sarà la Società a proporre quella da utilizzare.

14.- ASPETTI GIURIDICI DEL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE SULLA VITA

Impignorabilità e insequestrabilità

Secondo quanto previsto dall'art. 1923 del Codice Civile, le somme dovute dalla Società al Contraente o al Beneficiario sono impignorabili ed insequestrabili da parte del creditore.

Decesso del Contraente

Ai sensi della vigente legislazione, in caso di decesso del Contraente prima della scadenza del contratto, subentreranno nella contraenza gli Eredi Legittimi del Contraente, salvo diverse disposizioni testamentarie.

15. - PRESCRIZIONE

Un contratto di assicurazione sulla vita è un documento che va custodito con cura annotandone la scadenza e informandone i familiari o una persona di fiducia. È importante non dimenticarsi dell'esistenza della polizza ed esigere le prestazioni assicurate nei termini di Legge. Infatti l'art. 2952 del Codice Civile dispone che i diritti derivanti dal contratto di assicurazione (cioè il pagamento delle prestazioni previste) si prescrivono in un anno da quando si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fonda (la scadenza del contratto, il decesso dell'Assicurato ecc.).

La Società comunque si impegna ad avvisare in tempo utile il Contraente la cui polizza è in scadenza.

Si rammenta che l'A.N.I.A. (Associazione Nazionale delle Imprese di Assicurazione) - Piazza San Babila 1, 20122 Milano - ha istituito un servizio gratuito che consente di verificare, in caso di decesso di un familiare, l'eventuale esistenza di una polizza vita.

D. INFORMAZIONI IN CORSO DI CONTRATTO

1. - RENDICONTO DELLA GESTIONE DEL FONDO INTERNO

Successivamente alla chiusura di ciascun esercizio annuale viene messo a disposizione del pubblico, il rendiconto annuale della gestione del Fondo Interno, certificato da una Società di revisione iscritta all'albo di cui all'art. 8 del D.P.R. n. 136 del 31 marzo 1975 che accerta la rispondenza della gestione a quanto stabilito dal Regolamento del Fondo Interno allegato alle Condizioni Contrattuali, ed attesta l'adeguatezza delle attività gestite rispetto agli impegni assunti sulla base delle riserve matematiche e la determinazione del valore unitario della quota.

1.1 - INFORMAZIONI RELATIVE ALLA SOCIETÀ

La Società comunicherà al Contraente tempestivamente e per iscritto qualunque modifica dovesse intervenire, nel corso della durata contrattuale, con riferimento agli elementi indicati alla sezione "Informazioni relative alla Società" della presente nota informativa.

1.2 - INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO

La Società fornirà per iscritto al Contraente qualora, nel corso della durata contrattuale, quanto riportato nelle

precedenti sezioni B e C dovesse subire variazioni per la sottoscrizione di clausole aggiuntive o per modifiche della legislazione applicabile al contratto.

N.B. Il Contraente può in qualsiasi momento chiedere alla Società chiarimenti ed informazioni relative al contratto con lettera raccomandata. La Società si impegna a dare riscontro scritto a tali richieste entro dieci giorni dal ricevimento della raccomandata stessa.

2. - COMUNICAZIONI AL CONTRAENTE

La Società provvederà ad inviare al Contraente con cadenza annuale un estratto conto contenente l'indicazione del numero di quote assegnate e del relativo controvalore di riferimento.

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 10 DELLA LEGGE 31.12.1996 N. 675

Ai sensi dell'art. 10 della Legge 31.12.1996 n. 675 (di seguito denominata Legge), ed in relazione ai dati personali che La riguardano e che formeranno oggetto di trattamento, La informiamo di quanto segue:

1. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI.

Il trattamento:

- a) è diretto all'espletamento da parte di Bipiemme Vita S.p.A. delle finalità di conclusione, gestione ed esecuzione dei contratti e gestione e liquidazione dei sinistri attinenti esclusivamente l'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa, a cui Bipiemme Vita S.p.A. è autorizzata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;
- b) può anche essere diretto all'espletamento, da parte di Bipiemme Vita S.p.A., delle finalità di informazione e promozione commerciale dei prodotti assicurativi di Bipiemme Vita S.p.A. stessa.

2. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI.

Il trattamento:

- a) è realizzato per mezzo delle operazioni o complessi di operazioni indicate all'art. 1, comma 2, lett. b) , della Legge: raccolta; registrazione e organizzazione; elaborazione compresi modifica, raffronto/interconnessione; utilizzo, comprese consultazione, comunicazione; cancellazione/distruzione; sicurezza/protezione, comprese accessibilità/confidenzialità, integrità, tutela;
- b) è effettuato anche con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati;
- c) è svolto direttamente dall'organizzazione del titolare e da soggetti esterni a tale organizzazione, facenti parte della catena distributiva del settore assicurativo, in qualità di responsabili (cfr. successivo punto 9) e/o incaricati del trattamento nonché da società di servizi, in qualità di responsabili (cfr. successivo punto 9) e/o incaricati del trattamento.

3. CONFERIMENTO DEI DATI.

Ferma l'autonomia personale dell'interessato, il conferimento dei dati personali può essere:

- a) obbligatorio in base a legge, regolamento o normativa comunitaria (ad esempio, per antiriciclaggio, Casellario Centrale Infortuni, Motorizzazione Civile);
- b) strettamente necessario alla conclusione di nuovi rapporti o alla gestione ed esecuzione dei rapporti giuridici in essere o alla gestione e liquidazione dei sinistri;
- c) facoltativo ai fini dello svolgimento dell'attività di informazione e di promozione commerciale di prodotti assicurativi nei confronti dell'interessato stesso.

4. RIFIUTO DI CONFERIMENTO DEI DATI.

L'eventuale rifiuto dell'interessato di conferire i dati personali:

- a) nei casi di cui al punto 3, lett. a) e b) comporta l'impossibilità di concludere od eseguire i relativi contratti di assicurazione o di gestire e liquidare sinistri;
- b) nel caso di cui al punto 3, lett. c), non comporta alcuna conseguenza sui rapporti giuridici in essere ovvero in corso di costituzione, ma preclude la possibilità di svolgere attività di informazione e di promozione commerciale di prodotti assicurativi nei confronti dell'interessato.

5. COMUNICAZIONE DEI DATI.

- a) I dati personali possono essere comunicati – per finalità di cui al punto 1, lett. a), e per essere sottoposti a trattamenti aventi le medesime finalità o obbligatori per legge – agli altri soggetti del settore assicurativo, quali assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, produttori di agenzia, mediatori di assicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione (ad esempio, banche e SIM); legali, periti, autofficine; società di servizi a cui siano affidate la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri, nonché società di servizi informatici o di archiviazione; organismi associativi (ANIA) e consorzi propri del settore assicurativo; ISVAP, Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, CONSAP, UCI, Commissione di vigilanza sui fondi pensione, Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ed altre banche dati nei confronti delle quali la comunicazione dei dati è obbligatoria (ad esempio, l'Ufficio Italiano Cambi, Casellario Centrale Infortuni, Motorizzazione Civile e dei trasporti in concessione);
- b) Inoltre i dati personali possono essere comunicati, per le finalità di cui al punto 1, lett. b), a Società del gruppo di appartenenza (società controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge).

6. DIFFUSIONE DEI DATI.

I dati personali non sono soggetti a diffusione.

7. TRASFERIMENTO DEI DATI ALL'ESTERO.

I dati personali possono essere trasferiti verso paesi dell'Unione Europea e verso paesi terzi rispetto all'Unione Europea.

8. DIRITTI DELL'INTERESSATO.

L'art. 13 della Legge conferisce all'interessato l'esercizio di specifici diritti, tra cui quello di ottenere dal titolare la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intellegibile; di avere conoscenza dell'origine dei dati, nonché della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso.

9. TITOLARE E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO.

Titolare del trattamento è Bipiemme Vita S.p.A., responsabile del trattamento è il dott. Giuseppe Giusto, direttore generale protempore di Bipiemme Vita S.p.A. L'elenco degli altri soggetti responsabili o incaricati svolgere il trattamento dei dati (cfr. punto 2, lett. c) può essere conosciuto agevolmente e gratuitamente facendone richiesta a Bipiemme Vita S.p.A.

TERMINOLOGIA

SOCIETÀ : l'impresa assicuratrice ossia Bipiemme Vita S.p.A.

CONDIZIONI CONTRATTUALI : documento che disciplina il contratto di assicurazione

POLIZZA : documento che prova l'esistenza del contratto

CONTRAENTE : persona fisica o giuridica che sottoscrive il contratto

ASSICURATO : persona fisica sulla cui vita è stipulato il contratto

BENEFICIARIO : persona fisica o giuridica, designata dal Contraente, a cui vengono erogate le prestazioni previste dall'assicurazione

PREMIO LORDO : importo che il Contraente corrisponde alla Società per ottenere le prestazioni previste dal contratto

PREMIO NETTO : premio lordo al netto delle spese di sottoscrizione

PREMIO INVESTITO : è la parte del premio che la Società converte in quote del Fondo prescelto dal Contraente ed è pari al premio lordo al netto delle spese di sottoscrizione e dei caricamenti

FONDO INTERNO : è un Fondo Interno Assicurativo, istituito dalla Società, che dà prestazioni variabili in funzione dell'andamento delle attività finanziarie in esso contenute

QUOTA DEL FONDO : rappresenta l'unità di misura utilizzata per esprimere le prestazioni principali del contratto

VALORE UNITARIO DELLA QUOTA : è pari al valore complessivo netto del patrimonio del Fondo diviso per il numero delle quote del Fondo stesso in circolazione nello stesso giorno

CONTROVALORE DELLE QUOTE : è il prodotto tra il numero di quote assicurate possedute dal Contraente ad una determinata data, ed il valore unitario della quota alla medesima data

GIORNO DI RIFERIMENTO : è il giorno in cui viene determinato il valore unitario della quota del Fondo Interno

RISERVA MATEMATICA : numero di quote accantonate dalla Società per far fronte in futuro agli obblighi che le derivano dal contratto ossia alle prestazioni che sono espresse in quote

DIVIDENDO o CEDOLA : cedola che potrà essere corrisposta ad ogni ricorrenza annuale del contratto al verificarsi di determinate condizioni finanziarie

NAV (NET ASSET VALUE) : indica il valore delle attività del Fondo Interno in base al valore risultante sui libri della Società dopo la deduzione delle passività aventi diritto di prelazione

BOND FLOOR : obbligazione che dà diritto a trarre beneficio da un tasso di interesse minimo in rapporto ad un tasso preso come punto di riferimento

25G2 - ASSICURAZIONE SULLA VITA CON CAPITALE ESPRESSO IN QUOTE DI FONDI DI INVESTIMENTO, A TERMINE FISSO ED A PREMIO UNICO.

CONDIZIONI CONTRATTUALI

Art. 1 *Obblighi della Società*

Gli obblighi della Società risultano esclusivamente dalla polizza, dalle appendici firmate dalla Società stessa, dalle presenti Condizioni Contrattuali e dal Regolamento del Fondo Interno. Per tutto quanto non espressamente regolato da quanto segue valgono le norme di Legge.

Art. 2 *Conclusionone del contratto, entrata in vigore dell'assicurazione e durata*

Il contratto è concluso nel momento in cui la polizza è stata sottoscritta dal Contraente e dalla Società e sia stato corrisposto il relativo premio.

L'assicurazione produce effetti dalle ore 24 del giorno in cui sia stata pagata la rata di premio convenuta. Qualora il contratto preveda una data di effetto posteriore, rispetto a quella in cui venga espletata la suddetta formalità, l'assicurazione entra in vigore alla data stessa.

La data di decorrenza è fissata per il 25/06/2002, la durata del contratto è pari a dieci anni, la scadenza viene fissata al 25/06/2012.

Art. 3 *Prestazioni del contratto*

Le prestazioni del contratto sono espresse in quote del Fondo Financial Aurora, edizione giugno 2002 le cui caratteristiche sono descritte nel seguente "Regolamento del Fondo Interno".

Il "Regolamento del Fondo Interno" costituisce parte integrante e sostanziale di queste Condizioni Contrattuali.

(1) In caso di vita dell'Assicurato verrà liquidato:

- ✓ **a) alla scadenza del contratto**, ai Beneficiari designati, un capitale pari al controvalore delle quote ossia al numero delle quote acquisite moltiplicato per il valore unitario della quota a tale data. Tuttavia, in virtù di una opzione concessa da Credit Suisse First Boston International, qualora il controvalore delle quote alla scadenza della polizza risultasse inferiore al premio inizialmente versato al netto delle spese di sottoscrizione, potrà essere rimborsato un importo minimo pari a detto premio al netto delle citate spese in quanto, in tale ipotesi, Credit Suisse First Boston International provvederà ad integrare il patrimonio del Fondo Interno in modo da elevare il controvalore delle quote fino a raggiungere l'ammontare sopra descritto. Beneficiari della prestazione caso vita alla scadenza di questa assicurazione saranno quelli indicati in polizza per tale ipotesi.
- ✓ **b) ad ogni ricorrenza annuale ad eccezione della data di scadenza della polizza** un dividendo o cedola, proporzionale all'entità di premio investito, le cui modalità di calcolo sono indicate nell'articolo seguente. Beneficiario del dividendo sopra descritto si intende sin da ora il Contraente della polizza.

(2) In caso di morte dell'Assicurato prima della scadenza contrattuale, verrà liquidato:

- ✓ **a) alla scadenza contrattuale**, ai Beneficiari designati, un capitale equivalente al controvalore delle quote acquisite calcolato come descritto per il caso di vita. Tale capitale verrà maggiorato di un importo pari all'1% (uno per cento) del premio netto versato qualora l'Assicurato al momento del decesso non avesse superato il sessantacinquesimo anno di età, mentre la maggiorazione sarà pari allo 0,75% (zero virgola settantacinque per cento) se l'Assicurato al momento del decesso avesse superato il sessantacinquesimo anno di età. Tuttavia, in virtù di una opzione concessa da Credit Suisse First Boston International, qualora il controvalore delle quote alla scadenza della polizza risultasse inferiore al premio inizialmente versato al netto delle spese di sottoscrizione, verrà rimborsato un importo minimo pari al premio inizialmente versato al netto delle predette spese in quanto Credit Suisse First Boston International provvederà ad integrare il patrimonio del Fondo Interno in modo da elevare il controvalore delle quote fino a raggiungere l'ammontare sopra descritto. In caso di morte dell'Assicurato prima della scadenza dell'assicurazione è consentito interrompere anticipatamente l'assicurazione stessa, riscattandola nei termini e con le modalità di seguito descritte. In questo caso il controvalore delle quote si determina in base al valore unitario della quota del primo giorno di riferimento utile successivo al ricevimento, da parte della Società, della documentazione prevista dalle Condizioni Contrattuali per questa ipotesi.

- ✓ b) ad ogni ricorrenza annuale ad eccezione della data di scadenza della polizza polizza un dividendo o cedola proporzionale all'entità di premio investito, le cui modalità di calcolo sono indicate nell'articolo seguente. Il Beneficiario del dividendo sopra descritto si intende sin da ora il Beneficiario per il caso morte che dovrà fornire alla Società tutte le indicazioni necessarie affinché la Società stessa possa provvedere alla liquidazione del relativo importo.
Gli eventuali dividendi verranno corrisposti fino a quando il contratto non venga riscattato dal Beneficiario per il caso di morte in quanto con il pagamento del valore di riscatto la polizza si estingue definitivamente.

Si richiama l'attenzione sul fatto che nel caso in cui Credit Suisse First Boston International non fosse in grado di far fronte agli obblighi assunti, il rischio finanziario ricadrà sul Contraente poiché, in questa ipotesi, Bipiemme Vita S.p.A. non presta in proprio tale garanzia.

Art. 4 Dividendo o cedola annuale

Ad ogni ricorrenza annuale eccetto la data di scadenza della polizza, potrà essere liquidato un dividendo proporzionale al premio investito.

L'importo del dividendo annuale verrà determinato in funzione della formula di calcolo sotto riportata:

$$d = 100\% \times [\text{MIN} (5\%, \text{MAX} (0\%, \text{NAV}\%_{\text{FUND T}} - \text{MAX} (\text{NAV}\%_{\text{FUND T-1}}, \text{Bond Floor} + 25\%, 100\%)))]$$

$\text{NAV}\%_{\text{FUND T}}$ indica il valore percentuale del patrimonio del Fondo Financial Aurora, edizione giugno 2002 al tempo T.

$\text{NAV}\%_{\text{FUND T-1}}$ indica il valore percentuale del patrimonio del Fondo Financial Aurora, edizione giugno 2002 al tempo T - 1.

Il Bond Floor: è il prezzo espresso in percentuale di una obbligazione denominata in euro che paghi una cedola pari all'1,55% annuo e abbia un rimborso pari al proprio valore nominale in corrispondenza del quinto giorno lavorativo antecedente la data di scadenza. Il Bond Floor si determina utilizzando i tassi swap prevalenti pubblicati sui mercati telematici di diffusione generale.

Tuttavia il dividendo, calcolato come sopra, non verrà corrisposto qualora risultasse inferiore all'1% del premio investito.

Solo ed unicamente alla data del 29 giugno 2007, quinta ricorrenza annuale, potrà essere corrisposta una cedola, proporzionale al premio investito, calcolata senza tenere conto di quanto sopra illustrato ossia, potrà essere corrisposto quale dividendo, l'intero importo calcolato in funzione della formula di calcolo sotto riportata:

$$d_s = \text{NAV}\%_{\text{FUND T}} - 125\%$$

Tuttavia, anche in questo caso, il dividendo non verrà corrisposto qualora risultasse inferiore all'1% del premio investito.

Il periodo di calcolo per determinare l'importo del primo dividendo sarà quello compreso tra la data di decorrenza del contratto ed il 15 giugno 2003.

Per determinare l'importo dei dividendi successivi al primo il periodo di calcolo sarà quello compreso tra il 15 giugno dell'anno precedente la data dell'eventuale corresponsione del dividendo ed il 15 giugno dell'anno in cui tale importo verrebbe eventualmente corrisposto.

Il valore del $\text{NAV}\%_{\text{FUND T-1}}$ per determinare l'importo della cedola eventualmente pagabile il 25 giugno 2003 sarà quello determinato il 25 giugno 2002 mentre il valore nel $\text{NAV}\%_{\text{FUND T}}$ sarà quello relativo alla prima quota pubblicata nel mese di giugno 2003.

Per determinare l'importo dei dividendi successivi al primo il valore del $\text{NAV}\%_{\text{FUND T-1}}$ sarà quello relativo alla prima quota nel mese di giugno dell'anno precedente la data dell'eventuale corresponsione del dividendo mentre il valore del $\text{NAV}\%_{\text{FUND T}}$ sarà quello relativo alla prima quota pubblicata nel mese di giugno dell'anno in cui tale importo verrebbe eventualmente corrisposto.

Il pagamento del dividendo comporta una riduzione in eguale misura del patrimonio netto del Fondo Interno.

Art. 5 Opzioni alla scadenza del contratto

Il Contraente, alla data di scadenza del contratto e in caso di vita dell'Assicurato, ha la possibilità di convertire la prestazione di capitale in una delle seguenti forme:

- ✓ una rendita annua vitalizia rivalutabile pagabile vita natural durante dell'Assicurato;
- ✓ una rendita annua rivalutabile pagabile in modo certo nei primi 5 o 10 anni, e successivamente vitalizia;
- ✓ una rendita annua vitalizia rivalutabile su due teste, quella dell'Assicurato e quella di altra persona designata, reversibile totalmente o parzialmente sulla testa superstite.

Il Contraente può anche scegliere di convertire in una delle suddette rendite solamente parte del capitale liqui-

dabile al termine della durata contrattuale, optando per la immediata corresponsione ai Beneficiari designati della quota di capitale non convertita.

I coefficienti di conversione e le condizioni che regolano le prestazioni di opzione alla scadenza del contratto saranno quelli in vigore alla data di conversione.

Tali richieste devono essere inoltrate alla Società almeno tre mesi prima della data di scadenza del contratto.

Art. 6 Facoltà di Revoca

Il Contraente ha la facoltà di revocare la proposta.

La Società è tenuta al rimborso delle somme pagate dal Contraente entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, con diritto a trattenere le eventuali spese quantificate nella proposta e nel contratto.

Art. 7 Diritto del recesso del Contraente

Il Contraente ha diritto di recedere dal contratto entro 30 giorni dal momento in cui il contratto è concluso, dandone comunicazione alla Direzione Generale della Società con lettera raccomandata contenente gli elementi identificativi del contratto.

La conclusione del contratto si considera avvenuta il giorno in cui la polizza è stata sottoscritta dal Contraente e dalla Società ed è stato corrisposto il relativo premio.

Il recesso ha l'effetto di liberare entrambe le Parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto a decorrere dalle ore 24 del giorno di ricezione della comunicazione di recesso quale risulta dal timbro postale.

Entro 30 giorni dal ricevimento della citata comunicazione di recesso la Società rimborserà al Contraente, previa consegna dell'originale di polizza e delle eventuali appendici, il controvalore in euro delle quote acquisite.

Per tutte le richieste di recesso pervenute alla Società entro la giornata di giovedì, il controvalore delle quote verrà calcolato utilizzando il valore unitario della quota del primo giorno di riferimento utile successivo a detto giovedì.

La Società ha inoltre il diritto di trattenere le spese di sottoscrizione pari a € 50,00 (cinquanta).

Art. 8 Dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato

Il Contraente e l'Assicurato hanno l'obbligo di comunicare alla Società le circostanze a loro note, rilevanti per la determinazione del rischio.

In caso di dichiarazioni inesatte o reticenti relative a circostanze tali che la Compagnia non avrebbe prestato il suo consenso o non lo avrebbe prestato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, si applicano gli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile.

Art. 9 Rischio morte

Il rischio di morte, è coperto qualunque possa esserne la causa, senza limiti territoriali e senza tener conto dei cambiamenti di professione dell'Assicurato ad eccezione di quanto previsto al seguente articolo "Limitazioni ed esclusioni".

Art. 10 Premio

All'atto della sottoscrizione del contratto è dovuto un premio unico.

Art. 11 Giorno di riferimento

Tutte le operazioni connesse ai contratti qui descritti vengono effettuate in un giorno predeterminato definito quale giorno di riferimento.

Nel corso del rapporto contrattuale tale giorno di riferimento ovvero il giorno di valorizzazione delle quote è il mercoledì.

Nel caso in cui il giorno di riferimento fosse un giorno non lavorativo la valorizzazione verrà effettuata il primo giorno di borsa aperta successivo.

Pertanto, per ogni operazione effettuata nel corso del rapporto contrattuale a seguito dell'esercizio delle facoltà concesse al Contraente, quali il riscatto o il recesso in caso di ripensamento, nonché ai fini della determinazione del valore delle prestazioni assicurate (in caso di vita o decesso dell'Assicurato) occorre fare riferimento a tale giorno di valorizzazione.

Il valore di ogni quota sarà pubblicato giornalmente su quotidiani a diffusione nazionale.

Art. 12 Riscatto

Il Contraente, decorso almeno un anno dalla conclusione del contratto, può chiedere la liquidazione integrale delle prestazioni maturate esercitando il diritto di riscatto.

Il Contraente che intenda riscattare deve inviare una richiesta scritta mediante lettera raccomandata indirizzata alla Direzione Generale della Società.

Il valore di riscatto sarà pari al controvalore delle quote, determinato come precedentemente descritto, diminuito dello 0,7% (zero virgola sette per cento) per il numero di anni o frazioni di anno intercorrenti tra la data di richiesta di riscatto e quella di scadenza della polizza.

Per tutte le richieste di riscatto pervenute alla Società entro la giornata di giovedì, il controvalore delle quo-

te verrà calcolato utilizzando il valore unitario della quota del primo giorno di riferimento utile successivo a detto giovedì.

Trascorso almeno un anno dalla data di effetto del contratto analoga facoltà è concessa al Beneficiario in caso di morte dell'Assicurato durante il periodo contrattuale. In tale ipotesi la prestazione liquidata per riscatto sarà maggiorata dell'importo previsto per il caso di morte ridotto come sopra indicato.

In entrambe queste ipotesi il contratto si risolve e si estingue definitivamente.

I contratti della linea Financial Aurora edizione giugno 2002 non sono riscattabili parzialmente ma solo per il loro intero ammontare.

Verificatasi la risoluzione del contratto, la Società esegue il pagamento entro 30 giorni dal primo giorno di riferimento successivo utilizzabile per il calcolo della prestazione da liquidarsi, previo il ricevimento della documentazione indicata nel seguente art. 15.

Decorso tale termine sono dovuti gli interessi moratori pari al saggio legale di interesse in vigore a quel momento, a partire dal termine stesso, a favore dei Beneficiari.

Ogni pagamento viene effettuato presso la Sede o la competente Agenzia della Società ovvero mediante bonifico sul conto corrente bancario degli aventi diritto.

Art. 13 Fondo di Investimento Interno

La Società ha istituito un Fondo Interno di investimento in valori mobiliari denominato Fondo Financial Aurora, edizione giugno 2002 il cui Regolamento è allegato alle presenti Condizioni Contrattuali e ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Art. 14 Determinazione del numero di quote assicurate

Il premio versato, al netto delle spese di sottoscrizione e dei caricamenti, definito anche premio investito, viene diviso per il valore unitario della quota del Fondo Interno alla data di conclusione del contratto, determinando così il numero di quote assicurate (espresse alla terza cifra decimale arrotondata).

Alla data del 25/06/2002 si conviene che il valore unitario della quota sia pari ed € 5,00 (cinque virgola zero).

Art. 15 Pagamento delle prestazioni

Per tutti i pagamenti della Società devono essere preventivamente consegnati alla stessa i documenti necessari a verificare l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento e ad individuare gli aventi diritto, ovvero debbono essere consegnati:

- ✓ originale di polizza;
- ✓ eventuali appendici al contratto;
- ✓ copia del documento d'identità e codice fiscale dei Beneficiari.

Per i pagamenti conseguenti al decesso dell'Assicurato debbono inoltre essere consegnati:

- ✓ il certificato di morte;
- ✓ nel caso in cui l'Assicurato ed il Contraente siano la medesima persona, l'atto notorio dal quale risulti se l'Assicurato deceduto abbia o meno lasciato testamento. Qualora si riscontri l'esistenza di un testamento deve essere fornita alla Società copia autenticata del testamento stesso;
- ✓ copia del documento di identità e codice fiscale dei Beneficiari;
- ✓ eventuale decreto del Giudice Tutelare per Beneficiari minori.

Verificatasi la risoluzione del contratto, la Società esegue il pagamento entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione. Decorso tale termine sono dovuti gli interessi moratori pari al saggio legale di interesse in vigore a quel momento, a partire dal termine stesso, a favore dei Beneficiari.

Ogni pagamento viene effettuato presso la Sede o la competente Agenzia della Società ovvero mediante bonifico sul conto corrente bancario degli aventi diritto.

Art. 16 Beneficiari

Il Contraente designa i Beneficiari che può comunque in qualsiasi momento revocare o modificare mediante comunicazione scritta alla Società o per testamento.

La designazione non può essere revocata o modificata dopo che:

- ✓ il Contraente ed il Beneficiario abbiano dichiarato per iscritto alla Società, rispettivamente la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio;
- ✓ il Contraente sia deceduto;
- ✓ il Beneficiario, al verificarsi dell'evento previsto, abbia comunicato per iscritto alla Società di volersi avvalere del beneficio.

In tali casi, le operazioni di riscatto, recesso, pegno o vincolo, richiedono l'assenso scritto dei Beneficiari.

Art. 17 Limitazioni ed esclusioni

Il rischio di morte non è coperto per i casi derivanti direttamente o indirettamente da:

- ✓ dolo del Contraente o del Beneficiario;
- ✓ partecipazione attiva dell'Assicurato ad atti dolosi;
- ✓ partecipazione attiva dell'Assicurato a fatti di guerra, salvo che non derivi da obblighi verso lo Stato Italiano: in questo caso la garanzia può essere prestata, su richiesta del Contraente, alle condizioni stabilite dal competente Ministero;
- ✓ partecipazione a corse di velocità e relativi allenamenti, con qualsiasi mezzo a motore;
- ✓ incidente di volo se l'Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo e, in ogni caso, se viaggia in qualità di membro dell'equipaggio;
- ✓ suicidio od omicidio dell'Assicurato consenziente, se avviene nei primi due anni dalla decorrenza della garanzia.

In questi casi la Società non corrisponderà la maggiorazione della prestazione prevista per il caso di morte.

Art. 18 Cessione, pegno, vincolo

Il Contraente può cedere ad altri il contratto, così come può darlo in pegno o comunque vincolarlo. Tali atti diventano efficaci solo quando la Società ne faccia annotazione sull'originale di polizza o su appendice. Nel caso di pegno o vincolo, le operazioni di riscatto e recesso richiedono l'assenso scritto del creditore o vincolatario.

Art. 19 Tasse e imposte

Tasse ed imposte relative al contratto sono a carico del Contraente o dei Beneficiari ed aventi diritto.

Art. 20 Foro competente

In caso di controversie fra le parti il foro competente è quello di residenza o di domicilio del Consumatore;

REGOLAMENTO DEI FONDI INTERNI

Art. 1 Costituzione e denominazione del Fondo Interno

La Società ha istituito secondo le modalità descritte nel presente Regolamento, un fondo interno di gestione di valori mobiliari, il valore delle cui quote determina le prestazioni delle polizze denominate "Financial Aurora edizione giugno 2002" emesse dalla Società.

Tale fondo viene denominato "Fondo Financial Aurora edizione giugno 2002" e di seguito viene anche definito come Fondo Interno o più semplicemente Fondo.

Art. 2 Scopo e caratteristiche del Fondo Interno

Lo scopo della gestione del Fondo Interno è di realizzare l'incremento delle somme che vi affluiscono. Il Fondo Financial Aurora edizione giugno 2002 costituisce patrimonio distinto, a tutti gli effetti, dal patrimonio della Società, nonché da quello di ogni altro Fondo gestito dalla stessa.

Il profilo di rischio è medio alto.

La volatilità media annua stimata, calcolata utilizzando la serie storica e sulla base di parametri oggettivi solitamente usati per questo tipo di stime, è 12,82%.

Per volatilità si intende la misurazione della variabilità del prezzo di un prodotto finanziario. Quanto più uno strumento finanziario è volatile, tanto maggiore è l'aspettativa di guadagni elevati, ma anche il rischio di perdite.

Il fondo non è diviso in comparti di investimento e non è prevista la possibilità di fusione con altri fondi interni della Società.

Art. 3 Partecipanti al Fondo Interno

Al Fondo possono partecipare esclusivamente i Contraenti delle polizze denominate "Financial Aurora edizione giugno 2002" emesse dalla Società e correlate allo stesso in base alle Condizioni Contrattuali.

Art. 4 Criteri di investimento del Fondo Interno

Il Fondo Financial Aurora edizione giugno 2002 attua una politica di investimento volta a perseguire una composizione del portafoglio del Fondo in oggetto prevalentemente orientata verso valori mobiliari rappresentativi del capitale di rischio (quote di O.I.C.R. di diritto comunitario) ma anche titoli obbligazionari o zero coupon e liquidità. Gli investimenti in valori mobiliari di tipo azionario non potranno comunque essere presenti nel portafoglio del Fondo per un valore superiore al 85% del medesimo.

La Società nel rispetto di quanto sopra indicato circa gli indirizzi degli investimenti può investire il patrimonio del Fondo Interno nelle seguenti categorie di attività:

- ✓ **strumenti finanziari quotati e non quotati** conformemente alla disciplina di cui al D. Lgs. n. 174/95 e al provvedimento ISVAP n. 147, così come modificato dal provvedimento n. 981 del 16 settembre 1998, e alla Circolare Isvap n. 474/D del 21 febbraio 2002;
- ✓ **fondi di investimento mobiliari, diversi dai fondi riservati e dai fondi speculativi**, conformemente alla disciplina di cui al D. Lgs. n. 174/95 e al provvedimento ISVAP n. 147, così come modificato dal provvedimento n. 981 del 16 settembre 1998, e alla Circolare Isvap n. 474/D del 21 febbraio 2002.
- ✓ Il Fondo, a fini prudenziali, potrà impiegare strumenti finanziari derivati non quotati nel rispetto del limite massimo previsto dalla Circolare Isvap n. 474/D del 21 febbraio 2002 pari al 10% del totale delle attività assegnate al Fondo.

Il Fondo potrà investire in parti di OICR promossi o gestiti da imprese appartenenti al gruppo di cui la Società fa parte.

Il Portafoglio del Fondo Interno, a fini prudenziali, può essere parzialmente o totalmente investito in liquidità, obbligazioni e titoli zero coupon. Esiste un meccanismo non discrezionale di allocazione dei proventi delle obbligazioni nel Portafoglio di Riferimento e/o in titoli zero coupon che è funzione dell'andamento del Net Asset Value del portafoglio di fondi e dell'andamento del Bond Floor. A seconda del valore di tali variabili l'allocazione in titoli zero coupon può aumentare a scapito del Portafoglio di Riferimento e viceversa. E' possibile che a causa di condizioni particolari di mercato e di un non buon andamento del Portafoglio di Fondi, tutta l'allocazione venga effettuata in obbligazioni zero coupon fino alla scadenza dell'investimento.

Art. 5 Disposizioni generali relative al Fondo Interno

La gestione del Fondo e l'attuazione delle politiche di investimento competono alla Società, che vi provvede nell'interesse dei partecipanti. La Società, nell'ottica di una più efficiente gestione del Fondo, ha la facoltà di conferimento di operatività gestionale a soggetti esterni, al fine di avvalersi delle loro specifiche professionalità. In tal caso, la Società rimane esclusivamente responsabile nei confronti degli assicurati per l'attività di gestione del Fondo.

In particolare la Società si riserva la facoltà di assumere, in relazione all'andamento dei mercati finanziari o ad altre specifiche situazioni congiunturali, le scelte che riterrà più opportune per la tutela dell'interesse dei partecipanti.

Art. 6 Valore complessivo netto del patrimonio del Fondo Interno

La Società determina ogni mercoledì, oppure il giorno successivo qualora il mercoledì coincida con un giorno non lavorativo, il valore complessivo netto del Fondo.

Il valore complessivo netto del patrimonio del Fondo Interno risulta dalla valorizzazione delle attività finanziarie che vi sono conferite, al netto di eventuali passività, tenuto conto delle spese e degli oneri di cui all'art. 8.

Art. 7 Valore unitario della quota

Il valore unitario della quota del Fondo Interno viene determinato dalla Società ogni mercoledì, oppure il giorno successivo qualora il mercoledì coincida con un giorno non lavorativo. Il valore unitario della quota si ottiene dividendo il valore complessivo netto del Fondo Interno, calcolato con le modalità illustrate nell'art. 6, per il numero delle quote afferenti lo stesso Fondo in circolazione nello stesso giorno.

Art. 8 Spese ed oneri a carico del Fondo Interno

Sono a carico del Fondo Interno le seguenti spese:

a) commissione di gestione applicate dalla Società: 0.75% su base annuale calcolato settimanalmente sul valore patrimoniale del fondo al netto delle spese riportate nel seguente punto b);

b) spese di amministrazione e custodia delle attività del Fondo, di pubblicazione del valore delle quote, nonché quelle sostenute per l'attività svolta dalla società di revisione in relazione al giudizio sul rendiconto del Fondo in maniera forfetaria € 10.000,00 (diecimila virgola zero) su base annuale.

Tali spese, il cui rateo viene imputato al fondo settimanalmente, vengono prelevate dalle disponibilità di quest'ultimo nell'ultimo giorno di ogni mese.

Eventuali tasse ed imposte relative al Fondo saranno a carico del Fondo stesso.

I crediti di imposta maturati nel Fondo interno vengono trattenuti dalla Società.

Poiché il patrimonio del Fondo Financial Aurora edizione giugno 2002 viene investito anche in quote di fondi comuni di investimento esterni alla Società, si precisa che fra gli oneri sopra indicati, indirettamente gravano anche quei costi che sono impliciti nei prezzi di acquisizione di tali quote e più precisamente, alla data di redazione della presente nota:

- le commissioni di gestione a carico di detti fondi comuni di investimento nella misura massima del 2% su base annua;

- le eventuali commissioni di incentivo, applicate solo su alcuni e subordinate al raggiungimento di un incremento percentuale del valore delle quote nella misura massima dello 0,25% su base mensile.

Art. 9 Revisione contabile

Il Fondo Interno viene annualmente sottoposto a verifica contabile da parte di una Società di Revisione iscritta all'Albo Speciale di cui all'art. 8 del D.P.R. 31 marzo 1975 n. 136, che attesta la rispondenza del Fondo Interno al presente Regolamento e certifica l'adeguatezza delle attività gestite rispetto agli impegni assunti sulla base delle riserve matematiche oltre che l'esatta valorizzazione delle quote.

Art. 10 Modifiche relative al Fondo Interno

Qualora a seguito dei cambiamenti della normativa primaria o secondaria di riferimento o comunque al fine di conseguire una migliore gestione delle attività nell'interesse di ogni partecipante, si determinasse la necessità di modificare il presente Regolamento o i criteri di investimento del Fondo, la Società informerà per iscritto ciascun partecipante delle modifiche sopravvenute.



**Bipiemme
Vita**

La Compagnia di Assicurazione di  **Banca Popolare di Milano**

Sede Sociale: Galleria de Cristoforis, 1 - 20122 Milano
Telefoni 027700.2471 - 2405 - 5907 Fax 027700.5903

Società per Azioni

Capitale Sociale € 24.000.000 interamente versato

Iscritta al Registro delle Imprese di Milano al n. 329688

Tribunale di Milano - R.E.A. n. 1403170

Codice Fiscale e Partita IVA n. 10769290155

Autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con D.M. 17 marzo 1994

